

COLLABORAZIONE E SUSSIDIARIETA' NEL NUOVO ORDINE REGIONALE

(nota a Corte cost. n. 3003 del 2003)

di Sergio Bartole *

(in corso di pubblicazione in *le Regioni*, n. 1/2004)

1. Quella che si commenta è decisamente una sentenza molto ambiziosa per lo sforzo di elaborazione profuso dalla Corte costituzionale, sforzo che meritoriamente vuole essere pari alla complessità delle normative sottoposte in via principale al giudizio di legittimità. In effetti, i ragionamenti del giudice delle leggi toccano aspetti essenziali del nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. In particolare, nello sforzo di dotarsi di parametri di giudizio più ricchi e articolati di quelli ricavabili da una mera interpretazione letterale del solo testo costituzionale, la Corte procede ad una serie di concettualizzazioni e razionalizzazioni che danno del vigente ordinamento regionale un'immagine forse imprevedibile per chi pretendesse di fermarsi al solo dettato delle nuove disposizioni. E', però, opportuno avvertire subito che il modello dei rapporti fra Stato e Regioni che ne risulta, non è il frutto di una riflessione astratta, tutta condotta a tavolino e disconnessa da qualsiasi relazione con il concreto atteggiarsi di quei rapporti, ma è strettamente funzionalizzato alla soluzione del giudizio presente. Ciò è tanto vero che l'esposizione del modello medesimo, per quanto dettata in termini generali e suscettibile, perciò, di plurimi utilizzi, segue la descrizione dettagliata e minuta della normativa che è oggetto del giudizio. Non è, quindi, da escludere che quel modello, per quante siano le sue ambizioni di onnicomprensività, debba in futuro subire correzioni e modifiche in relazione alle peculiarità dei casi che di qui in avanti la Corte sarà chiamata a risolvere.

Pur entro questi limiti, è opportuno commentare la sentenza con lo sguardo non solo sugli effetti presenti, ma anche sulle ricadute future che possono interessare ad un tempo i rapporti fra centro e periferia nel nostro ordinamento e il ruolo che la Corte svolge in ordine ad essi. Così una prima scelta di principio della Corte non potrà non avere seguiti di portata generale, impegnando la sua stessa futura giurisprudenza: contrariamente all'opinione espressa in dottrina (1) sia il principio di leale collaborazione che quello di sussidiarietà vengono trattati dalla Corte alla stregua di principi di rilevanza generale, suscettibili di essere applicati ben al di là delle fattispecie in ordine alle quali la Costituzione fa espresso richiamo ad essi negli articoli 118, primo comma, e 120, secondo comma. Quanto al primo principio di collaborazione la scelta della Corte è risultata evidentemente condizionata dalla storia stessa della sua recente giurisprudenza, ma conferma anche l'impressione della dottrina che, nonostante il rovesciamento dell'ordine della distribuzione delle attribuzioni fra Stato e Regioni disposto dal nuovo art. 117, l'ordinamento costituzionale italiano si distingue dal modello dualista, con netta separazione delle competenze, per privilegiare forme più articolate e flessibili di riparto (2). Ed è coerente con questo orientamento l'ampia lettura del secondo principio, quello di sussidiarietà, per il quale la Corte sceglie un duplice utilizzo sì da interessare non solo le funzioni amministrative, come in apparenza vorrebbe l'art. 118, primo comma, ma pure le funzioni legislative. Per la verità, il ragionamento non è al riguardo diretto, ma arriva alla conseguenza desiderata per una via traversa: dopo aver discusso l'applicazione del principio di sussidiarietà a vantaggio dell'appropriazione ad opera dello Stato di funzioni amministrative in ragione delle responsabilità unificanti che allo Stato stesso competerebbero, la Corte osserva che " ciò non può restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente...ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto ". Se sul primo assunto Corte può trovare il conforto della dottrina in quanto molti autori riconoscono allo Stato una posizione di supremazia a garanzia dell'unità dello Stato (3), non si può dire altrettanto del ragionamento ulteriore il quale arriva a conclusioni nuove, che forse espongono la Corte al rischio di utilizzare la conseguenza dedotta per un allargamento del potere legislativo dello Stato oltre i limiti richiesti dall'assunto della tutela degli interessi unitari. Il che può essere vero specialmente in casi come quello presente, in cui il giudice delle leggi dimostra la propria attenzione alle ragioni unificanti ricalcando direttamente il suo argomentare sulle scelte del legislatore nazionale.

La scelta della Corte conferma le previsioni di chi si era attesa dalla giurisprudenza costituzionale " una

certa attenuazione della funzione svolta dagli elenchi di materie contenuti nell'art. 117 " (4). Lo strumento è, come si è detto, il principio di sussidiarietà, ma in una forma più elaborata e complessa del mero appello alla dimensione degli interessi in giuoco. Le esperienze fatte nel passato hanno insegnato che il richiamo diretto agli interessi nasconde sempre qualcosa di più di una mera oggettiva ricognizione fattuale della loro rilevanza: dimensione o livello degli interessi sono il portato di una scelta che è strettamente connessa alla disciplina che ad essi si vuole dare ed al peso specifico relativo che agli stessi si vuole assegnare in funzione degli obiettivi che il legislatore vuole perseguire. Gli interessi legislativamente rilevanti non preesistono *in rerum natura* all'intervento del legislatore, ma sono da questo conformati in base alle sue scelte. Nel caso di specie la graduazione del livello degli interessi non viene però effettuata direttamente dalla legge, ma è rinviata dalla legge ad una procedura che deve portare all'applicazione del principio di sussidiarietà nell'osservanza del principio di collaborazione. Per essere più precisi, l'assunzione in forza della sussidiarietà ad opera dello Stato delle funzioni amministrative per l'esecuzione di determinate opere pubbliche non è fatta dipendere dalla sola legge che mette in attuazione il principio di sussidiarietà, ma è condizionata da un'intesa fra Stato e Regioni in ordine alla identificazione delle opere medesime. La legge si limita a predisporre l'*iter* che conduce all'operatività del principio di sussidiarietà, ma la decisione finale deve essere presa dallo Stato e dalle Regioni congiuntamente.

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge che disciplina il procedimento formativo dell'intesa, la Corte non ha dovuto dunque pronunciarsi sulla presenza o meno di un interesse nazionale in questa o quella opera pubblica, interesse idoneo a giustificare il ricorso al principio di sussidiarietà, Ma ad essa è spettato di giudicare della conformità a Costituzione della disciplina data dal legislatore a quel procedimento, e cioè della previsione dell'intesa e delle modalità del suo raggiungimento in vista dell'assunzione ad opera dello Stato delle funzioni amministrative relative a questa o quella opera pubblica. Il rigetto delle proposte questioni di costituzionalità è rimasto, dunque, affidato alla valutazione dei contenuti della legge controversa e non della qualità delle opere progettate. E, però, basilare è risultato anche l'assunto fatto proprio dalla Corte che solo la legge statale può organizzare e regolare le funzioni fatte proprie in sussidiarietà dallo Stato, poiché è impensabile " che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale ".

2. Leggendo le motivazioni sviluppate dalla Corte alla luce della normativa dello Stato sottoposta al suo giudizio, è agevole constatare che con il modello elaborato attraverso la razionalizzazione e concettualizzazione del diritto a sua disposizione la Corte rompe con la sua precedente giurisprudenza, ed opportunamente scansa il giudizio sulla riconducibilità o meno di questa o quella opera nel novero delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (come li definisce il titolo della legge n. 443 del 2001 riveduto e corretto da quello più conforme alla tradizione del d.l. 20 agosto 2002, n. 190). Questo giudizio è demandato all'intesa fra Stato e Regioni, ma la Corte esclude che sia incostituzionale l'assunzione ad opera dello Stato di funzioni amministrative relative a quella tipologia di opere e, quindi, accetta una lettura flessibile degli elenchi delle materie, che affida ad una serie di ragionamenti sul significato da attribuire ad espressioni quali " governo del territorio, porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione...produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ". Favorita dalla legislazione statale sottoposta al suo esame, e ragionando in termini generali ed in via di principio, la Corte si sottrae al rischio di dover affrontare questioni fattuali di ordine economico e sociale, e perciò non entra nel concreto dettaglio di relazioni governate " dalla 'logica ' e dal criterio per sua natura mobile degli interessi " (5). Ma ammette che di regola quelle relazioni possano ricevere una disciplina diversificata in ragione degli interessi in giuoco. Cioè, essa affronta la questione di principio, che così come configurata resta una questione di pura legittimità, ma nel contempo fa un passo avanti e pone le premesse per liberare dai giudizi sulle implicazioni di fatto della legislazione in esame - giudizi pericolosamente esposti al rischio di doversi confrontare con *political questions* - il *docket* dei conflitti di attribuzioni fra Stato e Regioni. Se il meccanismo della sussidiarietà funziona soltanto in presenza di un'intesa, sembrerebbe impensabile che Stato e Regioni ricorrano al giudizio per conflitto per far valere le loro doglianze in ordine ai singoli casi di specie.

Il collegamento fra i due principi di sussidiarietà e collaborazione si realizza per il tramite dell'intesa, che chiude un procedimento " attraverso il quale l'istanza unitaria viene saggiata nella sua reale consistenza e quindi commisurata all'esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni astratte, salvaguardandone la posizione costituzionale ". Il che potrebbe anche condurre a constatare che la pretesa statale " risulti vanificata, perché l'interesse sottostante, quale che ne sia la dimensione, possa essere

interamente soddisfatto dalla Regione, la quale, nel contraddittorio, ispirato al canone di leale collaborazione, che deve instaurarsi con lo Stato, non solo allegri, ma argomenti e dimostri la propria adeguatezza e la propria capacità di svolgere in tutto o in parte la funzione ". Questi passaggi della motivazione paiono riaprire la questione che sembrava chiusa. Se è vero che la conclusione dell'intesa rende improbabile un giudizio per conflitto sull'assunzione in sussidiarietà di funzioni regionali ad opera dello Stato, non sembra escluso nel pensiero della Corte che la mancata conclusione dell'intesa o una sua conclusione imposta scorrettamente dallo Stato possano consentire allo Stato di ricorrere per dolersi di un comportamento della Regione non sorretto da quella *fairness* che il principio di leale collaborazione esige, ovvero offrire alla Regione il destro per lamentare l'imposizione subita da parte dello Stato. Vi è nella giurisprudenza della Corte un precedente in materia di nomina dei titolari degli uffici giudiziari direttivi (6) previo concerto fra una commissione del Consiglio superiore e il Ministro Guardasigilli, che può essere utilizzato per trarne argomenti a sostegno dell'ipotesi di lavoro qui accennata. E, però, se questa dovesse rivelarsi praticabile, ne deriverebbe che il giudice si troverebbe a doversi occupare di quelle decisioni di puntuale identificazione dell'interesse nazionale delle opere *de quibus* alle quali ha apparentemente inteso sottrarsi. In effetti, sarebbero valutazioni delicate e difficili quelle che la Corte verrebbe chiamata a fare nelle eventualità ora prospettate. Parlarne ora può sembrare fuori luogo, ma è anche vero che una riflessione al riguardo può gettare luce su un aspetto del modello disegnato dalla Corte, che è forse da essa tratteggiato con troppo ottimismo.

3. L'assunto che la sussidiarietà opera solo sulla base di un'intesa intervenuta fra Stato e Regione, postula evidentemente che le due parti siano collocate su una posizione di tendenziale parità, e non può essere diversamente se è vero che il rifiuto regionale può bloccare la pretesa dello Stato. E, però, sembra difficile che nel negoziato siffatta parità si realizzi. Anzitutto nel procedimento lo Stato si presenta sorretto dalla qualità " unificante " dell'attività da esso dispiegata, che il giudice delle leggi riconosce espressamente richiamando la " proclamazione di unità ed indivisibilità della Repubblica ". Lo Stato può cioè giocare nella trattativa la carta che da sempre gli ha consentito di trovare positivo accoglimento nella giurisprudenza costituzionale alle sue pretese di ritagliare o espropriare le competenze regionali. Tant'è vero che la stessa Corte ammette che " non è rilevante se essa (l'intesa, *n.d.s.*) preceda l'individuazione delle infrastrutture ovvero sia successiva ad una unilaterale attività del Governo ". Il confronto fra i due interlocutori non è poi destinato a svilupparsi in un contesto bilaterale, ma in un quadro multilaterale: la Corte sottolinea che l'individuazione delle opere va fatta nell'ambito di un programma inclusivo di tutte le opere da realizzare e, quindi, nel quadro di un disegno di generale distribuzione delle risorse, cui difficilmente una Regione può ritenere utile e conveniente sottrarsi (7). Nella stessa sentenza si sottolinea che si tratta di manovre ascrivibili all'art. 119 Cost., giacchè si prevedono " finanziamenti statali individuati e stanziati in vista della realizzazione di un programma di opere che lo Stato assume...in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza anche in considerazione degli oneri finanziari che esso comporta ". E non è pensabile che una Regione possa agevolmente rifiutare i vantaggi finanziari ed i connessi benefici economici e sociali che per la sua comunità di riferimento l'iniziativa dello Stato comporta.

Il principio di collaborazione, correttamente applicato, dovrebbe evitare imposizioni e prepotenze da parte dello Stato, ma resta fuor di dubbio che, utilizzato in congiunzione al principio di sussidiarietà nei termini indicati, esso finisce per legittimare una vera e propria rinuncia regionale all'esercizio di una competenza che - come dice la stessa Corte - astrattamente potrebbe essere sua. Le funzioni assunte in sussidiarietà dallo Stato non sono *ab origine* funzioni statali, a differenza di quanto avveniva prima della riforma per le funzioni di interesse nazionale, ma diventano statali per un fenomeno di attrazione giustificato dalla sussidiarietà. L'ordine delle competenze e la loro distribuzione, altre volte ritenuti irrinunciabili e non negoziabili, diventano nel modello fatto proprio dalla Corte oggetto di possibile trattativa. Vero è che si potrebbe sostenere che l'intero procedimento in contraddittorio è finalizzato all'accertamento della regionalità o nazionalità dell'opera di cui trattasi. Ma se così fosse, non si vede perché ad una decisione finale si debba pervenire nella forma di un'intesa, cioè in termini che nettamente privilegiano il profilo negoziale o compromissorio della decisione medesima rispetto ai profili meramente accertativi di semplice ricognizione di uno stato di fatto.

Questa utilizzazione del principio di collaborazione in funzione della negoziabilità delle competenze regionali rappresenta, almeno a memoria di chi scrive, una novità nella giurisprudenza costituzionale. In passato la collaborazione era utilizzata in funzione della realizzazione di un modello che, data per scontata la presenza rispetto ad una determinata fattispecie di un concorso di competenze statali e

regionali, doveva favorirne l'esercizio cooperativo in vista di un comune risultato. La collaborazione aveva riguardo, dunque, piuttosto alla determinazione delle modalità di esercizio di competenze fra loro implicate che alla individuazione della titolarità delle funzioni rilevanti rispetto a questo o quel risultato finale. A ben vedere il ricorso alla collaborazione non sottintendeva una trattativa sull'appartenenza dell'una o dell'altra funzione, ma rinviava ad un negoziato sull'esercizio di funzioni ritenute ad esso preesistenti. Vero è che di collaborazione si parlava in un contesto che, presupponendo l'individuazione delle funzioni rilevanti e della loro titolarità, finiva per lasciare al legislatore ogni decisione su ambedue i termini del problema e faceva dipendere il giudizio di legittimità su tale decisione dall'ampiezza dello spazio dallo Stato rilasciato all'attività cooperativa delle Regioni, ovviamente sull'ovvio presupposto che vi erano ragioni sufficienti per affermare l'esistenza di una parallela (e per lo più prevalente) competenza statale al riguardo. Nell'ottica della Corte certamente si realizzava una sorta di *trade - off* fra rivendicazione delle competenze statale e intervento regionale in collaborazione, ma era un *trade - off* interamente rilasciato alla valutazione dello Stato subordinatamente al giudizio di legittimità costituzionale della Corte.

Oggi questo *trade - off* passa attraverso un'intesa fra Stato e Regione, che - come si è detto - libera in via di principio la Corte dal pesante ed improprio compito di accertare il livello nazionale o regionale degli interessi in giuoco. Questo alleggerimento delle responsabilità del giudice delle leggi è destinato ad operare a tutto campo, giacchè è probabile che all'intesa la Corte finirà per richiamarsi, a sostegno della costituzionalità dell'assunzione in via di sussidiarietà da parte dello Stato di funzioni astrattamente regionali, anche nell'eventualità di un giudizio di costituzionalità in via incidentale proposta al riguardo su eccezione di una parte terza. Ma è poi un vero e proprio *trade - off* quello a cui pensa la Corte?

4. Se il sistema legislativo che il modello elaborato dalla Corte costituzionale accredita, non implica nessuna inderogabile ripartizione di funzioni amministrative, l'assunzione in via di sussidiarietà ad opera dello Stato di funzioni decisionali astrattamente ascrivibili alla Regione non è, però, compensata dalla riserva o dal riconoscimento a quest'ultima di funzioni esecutive connesse alla realizzazione dell'intervento dichiarato di interesse nazionale. I ragionamenti che sono stati fatti sul federalismo di esecuzione (8) restano inascoltati, la Corte non sembra disposta a condividere l'idea di una scissione fra una decisione riservata alla sede nazionale ed una esecuzione in tutto o in parte rilasciata alle autorità periferiche. Anzi, il giudice delle leggi pare orientato ad enfatizzare l'importanza dell'operatività della sussidiarietà a vantaggio dello Stato. La dichiarazione dell'interesse nazionale dell'opera comporta che, a cascata, gli adempimenti esecutivi che vi si riconnettono vengano riservati allo Stato. Questa è la scelta del legislatore, ma è una scelta che la Corte avalla. Così, l'istanza unitaria che si affida al principio di sussidiarietà giustifica l'introduzione di procedure di superamento del dissenso regionale sul progetto preliminare dell'opera. Ancora, deve essere riservata allo Stato la nomina dei commissari straordinari incaricati di seguire l'andamento delle opere, che rappresenta " una forma di vigilanza sull'esercizio di funzioni che, in quanto assunte per sussidiarietà, sono qualificabili come statali ". E poi, ove, per connessione, abbiano rilevanza rispetto all'intervento principale azioni regionali, ancora una volta " la già avvenuta assunzione di una funzione amministrativa in via sussidiaria legittima l'intervento sollecitatorio diretto a vincere l'inerzia regionale ". E, infine, quando la disciplina della materia lasci spazi aperti alla legislazione regionale, non va esclusa la possibilità di norme legislative statali suppletive finalizzate " ad assicurare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività ".

In tal modo la Corte finisce per consentire la perpetuazione di quel sistema del doppio binario, cioè della convivenza accanto alle strutture amministrative regionali di strutture amministrative statali rispetto allo stesso settore di materia, che la scelta fatta dal Titolo V riformato sembrerebbe escludere in nome non solo della garanzia delle autonome competenze degli enti territoriali, ma anche in ragione di esigenze di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa. Dunque, se in via di principio la Corte sembra privilegiare la via dell'intesa, in un secondo momento essa rifiuta di dubitare della legittimità costituzionale di una legge che assoggetta le Regioni ad un ritaglio di competenza che dal momento decisionale della classificazione dell'opera si estende ai relativi adempimenti esecutivi.

5. Volendo arrivare da ultimo ad una valutazione complessiva della decisione, non si può fare a meno di osservare che essa è guidata dalla preoccupazione di consentire allo Stato di svolgere un ruolo unificante in presenza di un ordinamento ad estese autonomie regionali. Preoccupazione, questa, che è stata fatta valere ripetutamente nelle sedi politiche, anche dagli stessi partiti che hanno voluto la riforma del Titolo V.

Se qualcuno riteneva che già fossero sufficienti i poteri statali enumerati sia per la pervasività delle competenze materiali che per il carattere trasversale degli interventi consentiti (9), la Corte lo consiglia di ricredersi. La rilevanza delle opere in giuoco e gli impegni finanziari richiesti per la loro realizzazione rendono più facili i suoi ragionamenti. E, però, viene spontaneo rilevare che la funzionalità del modello elaborato dalla Corte in sede di razionalizzazione delle scelte del legislatore (o, se vogliamo, del modello scelto dal legislatore ed avallato con la sua razionalizzazione dalla Corte) è strettamente legata a fattori che attengono alla stessa forma di governo dello Stato e sfuggono al controllo della Corte, in quanto concernono le possibilità offerte alle Regioni dalla Conferenza unificata di far valere con efficacia le loro ragioni. Vero è che l'intesa deve essere ricercata dallo Stato individualmente con la singola Regione, ma è apparentemente la Conferenza la sede dove quella ricerca va perseguita, o, almeno, perfezionata in un quadro che risente di influenze e pressioni territoriali, economiche e sociali le più diverse.

Nel disegno tracciato in motivazione l'organo sembra destinato ad acquisire un rilievo paracostituzionale (se non direttamente costituzionale), in quanto elemento primario per la realizzazione del principio di collaborazione. La Conferenza non è assolutamente assimilabile al *Bundesrat*, ma viene presentata come una sede decisionale paritaria di incontro fra Regioni e Governo. Attraverso la sua attività il sistema parrebbe trovare modo per compensare una lettura decisamente centralizzante del principio di sussidiarietà. Come si è detto, vi sono ragioni per ritenere che questa interpretazione pone il Governo centrale in una posizione di vantaggio nel negoziato con le Regioni forse al di là delle esigenze unitarie in giuoco. Se questa ipotesi di lavoro dovesse trovare conferma anche in eventualità di meno macroscopica rilevanza nazionale delle opere di cui si discute, la sentenza in commento si iscriverebbe in un filone di lettura continuista del nuovo Titolo V. L'enfaticizzazione del principio di collaborazione solo parzialmente può arginare l'operatività di un principio di sussidiarietà che consente una formulazione in termini molto ampi dei poteri statali di intervento, senza trovare un argine ed un reale contenimento in clausole espressamente limitative quali quelle che nella costituzione tedesca condizionano l'esercizio alla *konkurriende Gesetzgebung* pure citata dalla Corte come un possibile modello per l'attuazione della riforma.

Ancor oggi, quindi, lo Stato regionale italiano sembra destinato a collocarsi a metà strada fra gli Stati unitari e quelli federali, come insegnava il vecchio Gaspare Ambrosini (10).

* Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Trieste.

- 1) Cfr. ANZON, La nuova distribuzione delle competenze e il regionalismo " duale ", in I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale, Torino 2002, 195 ss., 210 e 214.
- 2) L'idea che la riforma abbia scelto un approccio flessibile al problema del riparto delle attribuzioni è stata intelligentemente anticipata da TOSI, La legge costituzionale n. 3 del 2001: note sparse in tema di potestà legislativa ed amministrativa, in Le regioni 2001, 1232 ss..
- 3) Vedi, ad esempio, il contributo di PIZZETTI, Le nuove esigenze di governance in un sistema politico " esploso ", in Quaderni regionali 2002, 17 ss..
- 4) BIN, I nodi irrisolti, in BARTOLE - TOSI - FALCON - BIN, Diritto regionale, Bologna 2003, 196, con una riflessione che sembra andare oltre l'opinione già espressa dall'A., L'interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni 2001, 1213 ss., ove si segnalava la possibilità che venisse meno " la supremazia dello Stato come tutore ' preventivo ' dell'unità dell'ordinamento giuridico " a vantaggio di una contrattazione fra Stato e Regioni delle misure necessarie, che, però, apparentemente non implicava un *trade-off* sugli ambiti di competenza rispettivi.
- 5) RUGGERI, La riforma costituzionale del Titolo V e i problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della normazione e al piano dei controlli, in AA.VV., Il nuovo titolo V della parte II della Costituzione, Milano 2002, 11 ss., 54.
- 6) Corte costituzionale 9 - 27 luglio 1992, n. 379, in Giur. cost. 1992, 3044 ss., ove la Corte si spinse ad accertare se una delle due parti in conflitto avesse assolto al dovere di leale collaborazione nell'esplicazione dell'attività di concertazione (ivi, 3018).

7) E' interessante osservare che nella stessa sentenza in commento la Corte ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega il d.lgs. n. 198 del 2002 perché nulla prevedeva a proposito dell'adozione di un programma inclusivo delle opere interessate dall'intesa.

8) Si è anche parlato di " sistema amministrativo regionale ": vedi BIN, La funzione amministrativa, in Il nuovo titolo V cit., 110 ss, 123 ss..

9) FALCON, Le funzioni, in BARTOLE - TOSI - FALCON - BIN, Diritto regionale cit., 137 ss..

10) AMBROSINI, L'ordinamento regionale, Bologna 1957, 3 ss.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali